

L. 7 agosto 1990, n. 241 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(commento di giurisprudenza)

Art. 11 *Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento* ⁽⁴⁸⁾

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. ⁽⁴⁹⁾

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. ⁽⁵⁰⁾

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. ⁽⁵³⁾

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. ⁽⁵¹⁾

[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. ⁽⁵²⁾]

(48) Rubrica inserita dall'*art. 21, comma 1, lett. m), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(49) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.*

(50) Comma inserito dall'*art. 3 quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 luglio 1995, n. 273.*

(51) Comma inserito dall'[art. 7, comma 1, lett. b\), L. 11 febbraio 2005, n. 15](#).

(52) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'[Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#), a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo [D.Lgs. 104/2010](#).

(53) Comma così modificato dall'[art. 1, comma 47, L. 6 novembre 2012, n. 190](#).